



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

Corpo di Polizia Locale

Ordinanza n.1.2026

Oggetto Modifiche temporanee della circolazione per lavori stradali e manutentivi di ogni genere, ordinari e straordinari, cantieri, occupazioni e similari, di natura pubblica o privata della durata massima di 7 (sette) giorni continuativi, per **l'anno 2026**.

Decisione Il Comandante ordina¹, a seconda delle diverse necessità, la modifica temporanea della circolazione come segue:

- divieto di sosta con rimozione forzata anche H24 per tutte le categorie di veicoli, in tutta l'area interessata dai lavori eccetto i mezzi dell'impresa impegnati nei lavori e per lo stoccaggio dei materiali e relative attrezzature;
- restringimento della carreggiata;
- divieto di transito;
- senso unico alternato a vista o regolamentato da movieri o con impianto semaforico mobile (quest'ultimo se disposto dal Comando di P.L.);
- istituzione del limite di velocità massimo di 30 km/h;
- momentanea sospensione della circolazione e/o chiusura temporanea e/o parziale di tratti delle vie interessate dai lavori;
- e i provvedimenti viabilistici già previsti dal Codice della Strada, necessari per l'esecuzione dei lavori nella massima sicurezza per veicoli e pedoni.

Motivazione È necessario adottare un provvedimento generale di regolamentazione della circolazione stradale, per l'esecuzione dei lavori nelle condizioni di massima sicurezza per veicoli e pedoni aderendo tempestivamente alle richieste intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici che frequentemente rivestono carattere di urgenza sia per lavori di natura pubblica che privata **che abbiano una durata massima di 7 (sette) giorni** continuativi, eseguiti direttamente dall'Amministrazione comunale; da ditte appaltatrici, da gestori e concessionari di pubblici servizi o da privati.

¹ ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285/92 e relativo regolamento di esecuzione.

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi
Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott. Di Nardo Francesca
tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

Indicazioni

Verificata la regolarità della istanza, questo Corpo di Polizia Locale notificherà alla parte richiedente la presente ordinanza, con l'obbligo per la stessa di predisporre e posizionare idonea segnaletica temporanea di cantiere, di divieto e preavviso a proprie spese, con l'obbligo di indicare in modo chiaro su apposita tabella il giorno, l'ora ed il periodo in cui il divieto diventa vigente; **nel caso di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori** sarà cura del richiedente attestarne il corretto posizionamento con rilievi fotografici rappresentativi lo stato dei luoghi ed attestanti la data e l'ora di posizionamento da custodire in cantiere a richiesta del Corpo di Polizia locale di Lumezzane.

Prescrizioni

Il richiedente, committente o il responsabile dei lavori o il direttore dei lavori o la ditta esecutrice dovrà/dovranno:

- 1) **essere sempre preventivamente autorizzati** dai competenti uffici comunali sia per l'esecuzione dei lavori che per l'occupazione della sede stradale;
- 2) **rendere noti agli utenti della strada tempi e modalità di esecuzione dei lavori**, nonché gli obblighi o divieti cui dovranno attenersi, mediante la posa di regolamentare segnaletica stradale, posta in corrispondenza dei luoghi interessati. La segnaletica dovrà essere studiata e posta in opera nel rispetto delle normative vigenti tra cui: del codice della strada di cui al D. Lgs. 285 del 30/04/1992, del regolamento di attuazione del codice della strada di cui al DPR 495 del 16/12/1992, del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al Decreto 10/07/2002 e s.m.i;
- 3) **garantire il transito pedonale** e, per quanto possibile, anche **veicolare** (soprattutto in caso di residenti nella zona interessata dai lavori). Qualora non fosse ipotizzabile garantire il transito pedonale e/o veicolare dei residenti nella zona, dovranno essere individuati e segnalati, dei percorsi alternativi, ovvero si dovranno organizzare, le lavorazioni in maniera tale da garantire il transito in determinate fasce orarie (ad esempio la mattina, o durante la pausa pranzo e la sera). In ogni caso si dovrà provvedere ad avvisare i residenti in tutti i modi congrui;
- 4) **prevedere l'impiego di movieri** muniti di idonea attrezzatura, qualora si rendesse necessario rendere fluido il traffico veicolare con particolare attenzione nel caso di istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri, con gestione dei tempi al fine di garantire la massima fluidità del traffico veicolare.

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott. Di Nardo Francesca

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

Il richiedente avrà inoltre l'obbligo di:

- a) **rispettare le norme contenute** nel D. Lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- b) **osservare tutte le vigenti norme antinfortunistiche**, mettendo in opera tutte le necessarie opere provvisorie atte a garantire la sicurezza (con particolare attenzione alle protezioni e delimitazione di scavi e materiali, alla posa delle segnalazioni luminose notturne).
- c) **delimitare l'area di cantiere** che dovrà in ogni momento essere segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri;
- d) **coprire** la segnaletica stradale verticale, luminosa e orizzontale preesistente eventualmente contrastante con la nuova regolamentazione;
- e) **provvedere all'attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013** recante "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- f) **al termine dei lavori**, dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall'attività svolta e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue pertinenze.

Nel caso di circolazione temporanea su strada di veicoli di cantiere non immatricolati, al fine di eseguire gli spostamenti da una località all'altra della medesima area di lavoro, nella fase di avanzamento del cantiere stradale l'impresa esecutrice deve temporaneamente inibire la circolazione dei veicoli e/o pedoni estranei al cantiere stesso, mediante l'uso di movieri, per tutto il tempo necessario al trasferimento del citato veicolo.

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lvo n. 285/1992 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale e

Corpo di Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Redolfi

Potere sostitutivo art. 2 c. 9 bis L. 241/1990: dott. Di Nardo Francesca

tel. 030 826019 - e-mail polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it



Città di Lumezzane

Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

comunicata ai richiedenti.

Alla presente ordinanza dovrà essere data la massima pubblicità ed informazione all'utenza generale a cura della parte richiedente.

Modalità ricorso *E' possibile ricorrere innanzi al tribunale amministrativo regionale di Brescia², competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.³*

Lumezzane, lì 07/01/2026

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Commissario Capo

Paolo Redolfi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005

² ai sensi del D. lgs n.2.07.2010 n.104.

³ ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.